

MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE

IL TRIBUNALE,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e segnatamente l'articolo 254, quinto comma, del medesimo,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e segnatamente l'articolo 106 bis, paragrafo 1, del medesimo

visto l'articolo 64, secondo comma, del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, visto l'accordo della Corte di giustizia,

considerando che, con l'adesione della Repubblica di Croazia, il croato diventa lingua ufficiale dell'Unione europea e che occorre far figurare tale lingua tra le lingue processuali stabilite dal regolamento di procedura, con l'approvazione del Consiglio, in data 7 giugno 2013,

ADOTTA LA MODIFICA SEGUENTE DEL PROPRIO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

Il regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991 (GU L 136 del 30 maggio 1991, pag. 1, con rettifica nella GU L 317 del 19 novembre 1991, pag. 34) ⁽¹⁾ è modificato come segue:

L'articolo 35, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«Le lingue processuali sono il bulgaro, il ceco, il croato, il danese, l'estone, il finlandese, il francese, il greco, l'inglese, l'irlandese, l'italiano, il lettone, il lituano, il maltese, il neerlandese, il polacco, il portoghese, il rumeno, lo slovacco, lo sloveno, lo spagnolo, lo svedese, il tedesco e l'ungherese».

Articolo 2

1. La presente modifica del regolamento di procedura è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore contemporaneamente al Trattato di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

2. La versione del regolamento di procedura in lingua croata sarà adottata dopo l'entrata in vigore del Trattato di cui al paragrafo precedente.

Fatto a Lussemburgo, il 19 giugno 2013

Il cancelliere
E. COULON

Il presidente
M. JAEGER

⁽¹⁾ Modificato il 15 settembre 1994 (GU L 249 del 24 settembre 1994, pag. 17), il 17 febbraio 1995 (GU L 44 del 28 febbraio 1995, pag. 64), il 6 luglio 1995 (GU L 172 del 22 luglio 1995, pag. 3), il 12 marzo 1997 (GU L 103 del 19 aprile 1997, pag. 6, con rettifica nella GU L 351 del 23 dicembre 1997, pag. 72), il 17 maggio 1999 (GU L 135 del 29 maggio 1999, pag. 92), il 6 dicembre 2000 (GU L 322 del 19 dicembre 2000, pag. 4), il 21 maggio 2003 (GU L 147 del 14 giugno 2003, pag. 22), il 19 aprile 2004 (GU L 132 del 29 aprile 2004, pag. 3), il 21 aprile 2004 (GU L 127 del 29 aprile 2004, pag. 108), il 12 ottobre 2005 (GU L 298 del 15 novembre 2005, pag. 1), il 18 dicembre 2006 (GU L 386 del 29 dicembre 2006, pag. 45), il 12 giugno 2008 (GU L 179 dell'8 luglio 2008, pag. 12), il 14 gennaio 2009 (GU L 24 del 28 gennaio 2009, pag. 9), il 16 febbraio 2009 (GU L 60 del 4 marzo 2009, pag. 3), il 7 luglio 2009 (GU L 184 del 16 luglio 2009, pag. 10), il 26 marzo 2010 (GU L 92 del 13 aprile 2010, pag. 14) e il 24 maggio 2011 (GU L 162 del 22 giugno 2011, pag. 18).